



Destinazione di quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024-2026, annualità 2024, agli Ambiti Territoriali Sociali per le attività di “Supervisione del personale dei Servizi Sociali” della Regione del Veneto.

Disposizioni attuative

1. Obiettivi

Le attività di Supervisione del personale dei Servizi Sociali hanno l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e inoltre di prevenire il fenomeno del burn out tra gli operatori sociali. Si tratta quindi di sviluppare un processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale degli assistenti sociali e degli operatori sociali, e di riflessione sulle azioni introdotte nella pratica operativa quotidiana. I percorsi si basano sui principali fattori che incidono anche sul burn out, relativi al rapporto con le persone beneficiarie dei servizi e degli interventi sociali (che investono la dimensione personale ed emotiva degli operatori sociali) e alle variabili connesse all’organizzazione e al contesto lavorativo.

Per fenomeno di burn out si intende una forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà.

Gli obiettivi sono riassumibili come di seguito:

- aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell’organizzazione;
- sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi;
- favorire il benessere e preservare l’equilibrio degli operatori sociali.

2. Destinatari

Le azioni di supervisione dovranno svolgersi in linea con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale Ministero Lavoro Politiche Sociali (MPLS) del 2 aprile 2025 e strutturate in conformità al modello ed ai livelli di servizio già definiti con il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – scheda LEPS 2.7.2 - “Supervisione del personale dei Servizi Sociali”. La supervisione dovrà essere articolata nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

Destinatari	Tipologie di supervisione professionale
➤ Assistenti sociali dei servizi sociali dell’ATS; ➤ Altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali degli ATS che concorrono, insieme all’assistente sociale, alle funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, e attivazione di prestazioni sociali e di interventi di rete (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici e altri professionisti).	Supervisione professionale di gruppo Assistenti Sociali
	Supervisione professionale individuale Assistenti Sociali
	Supervisione organizzata di équipe multidisciplinare
	Supervisione mono professionale di gruppo di altri professionisti presenti nel Servizio Sociale territoriale



cf63f348



La supervisione professionale di gruppo e quella individuale dell'assistente sociale richiedono che il supervisore sia un assistente sociale, mentre la supervisione di équipe multidisciplinare richiede che il supervisore sia un assistente sociale, uno psicologo, un educatore professionale o altro, purché sia una figura professionale presente nell'équipe supervisionata.

A seguito del pieno e completo raggiungimento del LEPS di supervisione di gruppo e individuale per gli assistenti sociali e per le équipe multiprofessionali, è possibile attivare la supervisione A2 anche per gli altri professionisti dipendenti dell'ATS che curano la fase di presa in carico in équipe multidisciplinare.

La supervisione organizzata di équipe multidisciplinare può essere rivolta anche a personale delle Aziende Ulss purché tali équipe siano integrate da personale dei Servizi Sociali comunali a gestione diretta o delegata ovvero che i professionisti coinvolti concorrano, insieme all'assistente sociale dell'ATS, alle funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, e attivazione di prestazioni sociali e di interventi di rete.

La supervisione mono professionale di gruppo di altri professionisti presenti nel servizio sociale territoriale può essere attivata in aggiunta alla supervisione organizzativa di équipe, considerando che il supervisore deve appartenere alla stessa professione del gruppo supervisionato.

È possibile prevedere la partecipazione di personale dipendente, di personale externalizzato a tempo pieno o parziale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, sia online che in presenza.

In casi residuali e straordinari, come da nota ministeriale 2025 “la supervisione professionale, se ritenuta essenziale e fondamentale per il miglior funzionamento dei servizi, può essere programmata anche per il personale di enti prestatori di servizi e di soggetti delegati all’attuazione a condizione che detti professionisti partecipino attivamente al complessivo processo di presa in carico”. Inoltre, “l’elemento caratterizzante la straordinarietà deriva dall’evidenza che tale attività rientra ordinariamente tra le specifiche competenze del datore di lavoro, e quindi non dell’ATS, e può essere prevista come elemento maggiormente qualificante della prestazione offerta a seguito di specifiche previsioni definite nei rapporti contrattuali e/o di collaborazione”. Per concludere “rientra nella responsabilità del singolo ATS garantire l’assenza del doppio finanziamento e verificare che la specifica attività di supervisione non sia già prevista nei rapporti contrattuali/convenzionali in essere nell’ambito dell’appalto di servizio affidato ovvero nell’ambito di altro strumento negoziale sottoscritto”.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese rivolte a:

- rafforzare l'identità personale e individuale;
- elaborare i vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali;
- ristrutturare gli strumenti relazionali e comunicativi;
- ridimensionare la tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l'acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
- sostenere il desiderio e il bisogno di prospettive nella direzione della valorizzazione delle competenze, anche di programmazione, della professione;
- dare spazio, attraverso l'esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa. Nello specifico, sono ammissibili:
- i costi del personale interno (ovvero spese per i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale) oppure i costi del personale esterno per lo svolgimento dell'attività di supervisione;
- le spese di viaggio e di soggiorno inerenti all'attività di supervisione, rispettando i limiti massimi previsti nel regolamento dell'Ente capofila che gestisce le attività;
- le attività di coordinamento tecnico-amministrativo inerente all'attività di supervisione (limite circa 7%);
- gli oneri relativi ad attività promozionali e di comunicazione direttamente connesse alla “Supervisione del personale dei servizi sociali – con risorse FNPS 2024”;



cf63f348



4. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili e non sono finanziabili le spese rivolte:

- agli oneri relativi all'acquisto di materiale non attinente alle attività di "Supervisione del personale dei servizi sociali - con risorse FNPS 2024";
- ai costi generali sostenuti per le strutture (affitto, utenze, pulizie ecc.);
- come da nota ministeriale 2025 gli oneri in capo al "datore di lavoro per la formazione di ulteriori professionisti, che nel caso specifico, realizzano nell'ambito di un'esternalizzazione di servizio";

5. Ripartizione finanziaria

La destinazione delle risorse FNPS 2024 (pari a complessivi euro 740.000,00) è ripartita per ogni Ambito Territoriale Sociale (ATS) per il tramite dei loro enti capofila, in proporzione al numero totale degli Assistenti Sociali "Full time equivalent-FTE" presenti in ciascun ATS, secondo i dati del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) al 31.12.2024. Il dato inserito nella piattaforma SIOSS è in attesa di validazione ministeriale.

Il finanziamento si intende destinato all'Ambito Territoriale Sociale per il tramite dei loro enti capofila e sarà gestito tenendo conto dei fabbisogni specifici all'interno di ciascun territorio e delle spese ammissibili.

Il termine per gli ATS per programmare ed impegnare le risorse FNPS 2024 è fissato al 31 ottobre 2025, con invio di formale comunicazione alla Regione del Veneto.

Recependo le novità riportate nel nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, inoltre, si conferma che laddove il raggiungimento del LEPS de quo sia garantito in modo completo, pieno e uniforme, con formale attestazione di avvenuto raggiungimento per tutti i professionisti di propria competenza da parte di ciascun ATS – anche attraverso l'utilizzo di altre fonti di finanziamento assegnate per la medesima finalità - le eventuali risorse assegnate e non spese dei Fondi 2024-2026 "possono essere investite dallo stesso ATS, su indicazione della Regione, in altre aree di intervento del Fondo". Rimane, pertanto, con successivi atti "in capo alla Regione l'onere di valutare il fabbisogno territoriale e decidere se autorizzare la spesa su ulteriori aree di intervento o chiedere la restituzione delle somme per redistribuire tali economie ad altri ATS, tenendo conto delle esigenze emerse sul territorio al fine di garantire il raggiungimento del LEPS a livello regionale".

6. Modalità di erogazione e rendicontazione delle spese

Il contributo sarà erogato agli ATS per il tramite del loro Ente capofila in un'unica soluzione ad esecutività del successivo atto di impegno della spesa. Le attività di monitoraggio intermedio (rilevazione presenze, incontri, questionari, relazioni finali, eventuali accordi sulla privacy, ecc.), le modalità per la rendicontazione finale saranno definite con medesimo atto del Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale.

Vige il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, il quale prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, ma viene concessa la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.



cf63f348

